

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. Soggetti. - Il presente Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2. Imposte considerate. - 1) Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2) Sono considerate imposte sul reddito le Imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3) Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

a) per quanto concerne il Vietnam:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sugli utili; e
 - (iii) l'imposta sulle rimesse degli utili;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta vietnamita");

b) per quanto concerne l'Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
 - (iii) l'imposta locale sui redditi;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

4) L'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3. Definizioni generali. - 1) Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine “Vietnam” designa la Repubblica Socialista del Vietnam; quando è usato in senso geografico, designa tutto il territorio nazionale del Vietnam, compreso il mare territoriale e le zone adiacenti e al di fuori del mare territoriale nelle quali il Vietnam esercita i diritti di sovranità per l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marino e delle acque sovrastanti ai sensi della legislazione vietnamita ed in conformità al diritto internazionale;

b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano che, in conformità alla legislazione italiana e al diritto internazionale concernenti la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, può essere considerata come zona all’interno della quale possono essere esercitati i diritti dell’Italia per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;

c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, il Vietnam o l’Italia;

d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente;

h) il termine “nazionali” designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l’espressione “autorità competente” designa:

(i) in Vietnam, il Ministero delle Finanze;

(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.

2) Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dell'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4. Residenti. - 1) Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5. Stabile organizzazione. - 1) Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2) l'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione, di montaggio, un progetto di installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se detto cantiere, progetto o attività si protragga per un periodo superiore ai sei mesi;

h) la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di consulenza, effettuati da una impresa per mezzo di lavoratori dipendenti o altro personale assunto dall'impresa a tal scopo, ma solo se le attività di tale natura si protraggono nel Paese (per il medesimo progetto o per uno collegato) per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi.

3) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4) Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro stato contraente, si considera che tale impresa abbia una « stabile organizzazione» nel primo Stato rispetto a tutte le attività che detta persona intraprende per l'impresa, se tale persona:

a) dispone in detto Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle di cui al paragrafo 3 le quali, se esercitate attraverso una sede fissa di affari, non renderebbero tale sede una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di tale paragrafo; o

b) non dispone di detti poteri, ma dispone abitualmente nel primo Stato di un deposito di merci o beni dal quale effettua regolarmente consegne di beni o merci per conto dell'impresa.

5) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6. Redditi immobiliari. - 1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2) L'espressione «beni immobili» è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7. Utili delle imprese. - 1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4) Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5) Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6) Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8. Navigazione marittima ed aerea. - 1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2) Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9. Imprese associate. - 1) Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2) Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 del presente Accordo e al paragrafo (d) del Protocollo aggiuntivo del presente Accordo.

Art. 10. Dividendi. - 1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 70 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento e fino a un massimo del 70 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

c) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3) Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, svolga nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5) Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una, stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi in detto altro Stato.

Art. 11. Interessi. - 1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2) Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4) Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5) Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui ,beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Art. 12. Canoni e compensi per servizi tecnici. - 1) I canoni e compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati, ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2) Tuttavia, tali canoni e compensi per servizi tecnici sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni o i compensi per servizi tecnici ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) il 10 per cento dell'ammontare lordo nel caso dei canoni,;

b) il 7,5 per cento dell'ammontare lordo nel caso dei compensi per servizi tecnici.

3) Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché l'uso o la concessione i attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4) Ai fini del presente articolo l'espressione « compensi per servizi tecnici» designa i compensi di qualsiasi natura, diversi dai pagamenti effettuati a favore di un proprio lavoratore dipendente, corrisposti a una persona in relazione a qualsiasi servizio di natura gestionale o tecnica o di consulenza svolto nello Stato contraente di cui è residente il soggetto che corrisponde il compenso.

5) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni o i compensi per servizi tecnici, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni o dei compensi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni o i compensi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6) I canoni o i compensi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo dei pagamenti, e tali pagamenti sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni o i compensi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei compensi per servizi tecnici, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Art. 13. Utili derivanti dall'alienazione di beni. - 1) Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2) Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3) Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4) Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni che rappresentino una partecipazione di almeno il 25 per cento del capitale azionario di una società residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato.

5) Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14. Professioni indipendenti. - 1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2) L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15. Lavoro subordinato. - 1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato,

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16. Compensi e gettoni di presenza. - I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17. Artisti e sportivi. - 1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2) Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Art. 18. Pensioni. - Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19. Funzioni pubbliche. - 1) a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia residente in detto Stato il quale:

(i) abbia la nazionalità di detto Stato; o

(ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2) a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3) Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 20. Professori e insegnanti. - Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola o altro analogo istituto e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

Art. 21. Studenti. - 1) Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2) Il reddito che uno studente, un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di attività svolte in uno Stato contraente nel quale, soggiorna al solo scopo di compiersi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.

Art. 22. Altri redditi. - 1) Gli elementi di reddito di un residente uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti del presente Accordo sono imponibili soltanto in questo Stato.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto, od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Art. 23. Eliminazione della doppia imposizione. - 1) Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2) Per quanto concerne il Vietnam:

Qualora un residente del Vietnam ricava reddito, profitti o utili che ai sensi della legislazione italiana e in conformità del presente Accordo sono imponibili in Italia, il Vietnam considererà come credito d'imposta sul reddito, profitti o utili, un importo pari all'imposta versata in Italia. Tuttavia, l'ammontare del credito non può eccedere la quota dell'imposta vietnamita attribuibile a detti redditi, profitti o utili calcolati in conformità a leggi e regolamenti fiscali del Vietnam.

3) Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Vietnam, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Vietnam, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

4) Ai fini del credito di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, su dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta per un periodo di tempo limitato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di detto Stato per la promozione degli investimenti stranieri ai fini dello sviluppo economico tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare pari a :

- a) 32,5 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7;
- b) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
- c) 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;
- d) 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano per i primi 10 anni di efficacia del presente Accordo.

Art. 24. Non discriminazione. - 1) I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potrebbero essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì stante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2) L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività, a condizione che il presente paragrafo non impedisca al detto altro Stato contraente di tassare gli utili attribuibili a una stabile organizzazione in detto Stato di una società residente del primo Stato contraente con una ulteriore imposta che non ecceda il 10 per cento di tali utili.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5) Tuttavia, le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e l'elusione fiscale. In particolare, l'espressione «disposizioni della legislazione interna» comprende, in ogni caso le disposizioni per la limitazione della deducibilità delle spese e altri oneri deducibili analoghi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente.

6) Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente, alle imposte che sono oggetto del presente Accordo.

Art. 25. Procedura amichevole. - 1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2) L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3) Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4) Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 26. Scambio di informazioni. - 1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dall'Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 27 Agenti diplomatici e funzionari consolari - Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Art. 28. Rimborsi. - 1) Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2) Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3) Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 29. Entrata in vigore. - 1) Ciascuno degli Stati contraenti notificherà per iscritto all'altro Stato per via diplomatica l'avvenuto completamento delle procedure legali interne per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali notifiche.

2) Il presente Accordo si applicherà:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio 1996;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1996.

3) Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto il presente Accordo con riferimento alle imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1996 e fino all'entrata in vigore del presente Accordo possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo se posteriore, dalla data in cui sono state prelevate le imposte.

Art. 30. Denuncia. - Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, l'Accordo cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Hanoi, il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno millenovecentonovantasei in duplice esemplare, nelle lingue vietnamita, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

*Per il Governo della Repubblica
Italiana*

Sen. Patrizia Toia

*Per il Governo della Repubblica
Socialista del Vietnam*

Sig. Vu Mong Giao

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

All'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che:

a) con riferimento all'articolo 7, le disposizioni di tale articolo non impediscono che uno Stato contraente possa applicare la propria legislazione relativa alla determinazione dell'obbligazione tributaria di una persona nei casi in cui le informazioni in possesso dell'Autorità competente di tale Stato si dimostrino insufficienti per determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione, a condizione che la legislazione venga applicata in conformità ai principi del presente articolo, per quanto le informazioni a disposizione dell'Autorità competente lo consentano;

b) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;

c) con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12 ed al paragrafo 2 dell'articolo 22 l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 del presente Accordo;

d) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo;

e) le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per la concessione delle riduzioni ai fini fiscali previste dal presente Accordo;

f) con riferimento agli articoli 10, 11 e 12, qualora il Vietnam, in un Accordo per evitare le doppie imposizioni concluso successivamente alla data della firma del presente Accordo stabilire aliquote d'imposta inferiori rispetto a quelle previste nel paragrafo 2 dei detti articoli 10, 11 e 12 o di esentare i canoni provenienti dal Vietnam dalla relativa imposta vietnamita sui canoni, tale aliquota inferiore o esenzione si presenti in un terzo Stato membro dell'Unione Europea, convenga di applicare automaticamente come se fosse stata specificata nei relativi paragrafi di detti articoli del presente Accordo.

Fatto ad Hanoi, il 26 novembre 1996, in duplice esemplare, nelle lingue vietnamita, inglese e italiana, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

*Per il Governo della Repubblica
Italiana*

Sen. Patrizia Toia

*Per il Governo della Repubblica
Socialista del Vietnam*

Sig. Vu Mong Giao